

## TI\_GERICHTE 10.2002.13 vom 26. März 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-03-26, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_10.2002.13](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_10.2002.13)

FR: TI\_GERICHTE 10.2002.13 du 26 mars 2003

IT: TI\_GERICHTE 10.2002.13 del 26 marzo 2003

### Erwägungen

#### E. 5

LDDS chiunque, in Svizzera o all'estero, facilita o aiuta a preparare l'entrata o l'uscita illegale o un soggiorno illegale è punito con la detenzione fino a sei mesi, cui può essere aggiunta la multa fino a fr. 10 000.–; che per l'art. 333 cpv. 2 prima frase CP le disposizioni generali sui crimini e sui delitti si applicano ai reati a cui altre leggi federali comminano una pena privativa della libertà personale superiore ai tre mesi, com'è il caso per l'art. 23 n. 1 LDDS; che giusta l'art. 18 cpv. 1 CP è punibile per siffatti reati solo colui che ha agito con intenzione, salvo che la legge disponga espressamente in altro modo; che l'art. 23 n. 1 cpv. 5 LDDS non disponendo nulla al riguardo, l'applicazione della norma presuppone l'agire intenzionale dell'imputato; che, in concreto, stando ai verbali d'interrogatorio allegati al rapporto di polizia del 29 aprile 1997 (doc. 1, nell'incarto \_\_\_\_\_) gli accusati avrebbero inteso aiutare \_\_\_\_\_ a entrare illegalmente in svizzera sapendo ch'egli era sprovvisto di documenti validi; che gli interessati, come si è detto, hanno chiesto nondimeno di essere sentiti dal Procuratore pubblico, adombrando incongruenze tra la versione da essi fornita e il contenuto dei verbali di polizia per carenze di traduzione; che \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, ascoltati il 12 gennaio 1998 dal Segretario giudiziario, hanno contestato i verbali degli interrogatori di polizia e hanno sostenuto di ignorare che l'interessato fosse entrato illegalmente in Svizzera (cfr. doc. 12 e 13, nell'incarto \_\_\_\_\_); che gli accusati, durante l'odierno interrogatorio, hanno reso inoltre plausibile di aver voluto soltanto dare un passaggio a un estraneo – incontrato già entro il confine svizzero – ignorando ch'egli fosse sprovvisto dei necessari certificati; che in simili evenienze, dopo aver ponderato tutti gli elementi probatori risultanti dal fascicolo processuale e valutato le dichiarazioni degli interessati – per altro incensurati (cfr. gli estratti del casellario giudiziale in fondo al fascicolo C, nell'incarto \_\_\_\_\_) – questo giudice non può pervenire al convincimento che gli accusati abbiano intenzionalmente facilitato o aiutato l'entrata illegale di \_\_\_\_\_; che anche volendo esaminare – per avventura – una possibile commissione del reato per negligenza, nulla induce a ritenere che gli imputati avrebbero dovuto rendersi conto, usando le precauzioni alle quali erano tenuti secondo le circostanze e le loro condizioni personali, di aver voluto accompagnare in auto uno straniero sprovvisto di validi documenti; che, dato quanto precede, gli imputati devono essere prosciolti dall'accusa d'infrazione alla legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri; che gli oneri processuali vanno a carico dello Stato (art. 9 cpv. 4 CPP), il quale rifonderà ad \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, difesi da un patrocinatore, un'equa indennità per ripetibili; per questi motivi, \_\_\_\_\_ visti gli art. 23 n. 1 LDDS; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG; rispondendo \_\_\_\_\_ ai quesiti posti come segue: proscioglie \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ dall'accusa d'infrazione alla LF sulla dimora e il domicilio degli

stranieri, art. 23 n. 1 LDDDS, per i fatti descritti nei decreti d'accusa DAP \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ t ), DAP \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) e  
DAP \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ); carica le spese allo Stato e riconosce al  
difensore fr. 500.– per ripetibili; le parti \_\_\_\_\_ sono state avvertite del diritto di  
presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione  
e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso  
termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP); la motivazione del ricorso per  
cassazione dev'essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla  
notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di  
legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP). Intimazione a: – \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, – \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, –  
\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, – avv. \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_, – Sost. PP Monica Casalnuovo, Lugano, – Ministero pubblico della  
Confederazione, Berna. Il giudice: \_\_\_\_\_ La segretaria:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte  
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.